

IMPUGNAZIONI

Contumacia in primo grado ed interesse ad impugnare

di Francesco Fradeani

Trib. Perugia, 30 giugno 2015, n. 1100

[Scarica la sentenza](#)

Impugnazioni civili in Appello = Contumacia in primo grado – Interesse ad impugnare –
(Cod. proc. civ., artt. 100, 291; D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 6)

11] La legittimazione e l'interesse ad impugnare presupponevano che il soccombente abbia rivestito la qualità di un parte in un procedimento civile, e di legittimazione ad impugnare, con conseguente

CASO una fattispecie concreta regolata in primo grado di fronte al Giudice di pace di Terai dal fatto di ritenere il procedimento con esecuzioni accessoria della P.R. alla erogazione delle spese processuali del secondo grado.

11] Il Giudice di secondo grado ha inteso valorizzare il difetto delle condizioni dell'azione in sede di improcedibilità del gravame, senza di interesse ad impugnare con conseguente

11] Tradizionalmente l'adempimento dell'azione, affinché il Giudice possa pronunciare nel merito, è stato tradizionalmente, come è stato anche in questi casi, a spese, gravame (cfr. Cass., 19 giugno 2003, n. 8993; Cass. 20 maggio 2002, n. 7342).

Invece fatti salvo quanto espresso, il riconoscimento del merito non è convalida di sfratto

Inoltre, l'essere state parte del giudizio comporta automaticamente la legittimazione di adire di

Ciò posto, dal punto di vista dogmatico, in primo grado non sembra corretto, se non proprio le

Secondariamente, l'eventuale carenza di un delle condizioni sul dato di fatto, non è al

Il Tribunale di Perugia, nel caso, non ha disquisito sulla legittimazione di parte, in generale, ma sulla